



COMUNE DI FUCECCHIO

Città Metropolitana di Firenze

ALLEGATO A

INDICE

ZTL CENTRO STORICO	pag. 2
APU POGGIO SALAMARTANO	pag. 10
APU GIARDINO TOMMASO CARDINI	pag. 15
APU PIAZZA MONTANELLI	pag. 17
ZTL PARCO CORSINI	pag. 18
ZTL VIA SANZIO	pag. 20
ZTL OSPEDALE S.PIETRO IGNEO	pag. 22
AREE DI SOSTA RISERVATE RESIDENTI CENTRO STORICO	pag.24
AREA DI SOSTA RISERVATA AI RESIDENTI IN VIA VERGA	pag.27

ZTL CENTRO STORICO

1. E' istituita, tutti giorni della settimana , nel Centro Storico di Fucecchio, una Zona a Traffico Limitato, con tre varchi per il controllo elettronico (uno in Via Lamarmora, uno in Via Porta Raimonda ed uno in Via delle Carbonaie), comprendente le seguenti vie: Via Lamarmora, Via del Giglio, Piazza Amendola, Via Manzoni, Via A. Checchi, Via Nelli, Via Donateschi, Via Machiavelli, Via Curtatone e Montanara, Via Soldaini, Piazza Cavour, Piazza Niccolini, Borgo Valori, Via Poggio Alberighi, Via delle Carbonaie, Via Porta Raimonda, Via P. Martini, Via del Roccone, Vicolo dello Spedalino, Vicolo del Conventino, Vicolo del Roccone, Via Pacini, Piazza Montanelli (lato palazzo Baschieri) dal civico 19 al civico 23;
2. La regolamentazione della circolazione veicolare nella Zona a Traffico Limitato del CENTRO STORICO è la seguente:
 - divieto di transito e di sosta dalle ore 00.00 alle ore 24.00 con esclusione, per il solo divieto di transito, nelle seguenti fasce orarie:
 - Via Porta Raimonda dalle ore 7.00 alle ore 8.30 tutti i giorni;
 - Via Lamarmora dalle ore 7.00 alle ore 8.30 tutti i giorni;
 - Via delle Carbonaie dalle ore 7.00 alle ore 8.30 tutti i giorni;
 - Via delle Carbonaie dalle ore 14:15 alle ore 19:15 dei giorni dal Lunedì al Sabato, consentendo in tale orario pomeridiano la sosta in Via delle Carbonaie agli utenti del Centro aggregativo.
3. In deroga al suddetto divieto è consentito - salvo specifici divieti, stabiliti con Ordinanza o prescritti con segnalazioni degli organi di polizia stradale - il transito e la sosta, negli stalli individuati con apposita segnaletica:
 - a) alle autovetture, ai motoveicoli e ciclomotori di proprietà dei residenti nelle strade citate. Per le autovetture è consentito sempre il transito. Per la sosta è ammesso il rilascio di un'autorizzazione, anche con più targhe da utilizzare in maniera alternativa, per ogni nucleo familiare. E' ammesso il rilascio di una seconda autorizzazione per nucleo familiare (anche con più targhe) che consente di sostare soltanto in Via delle Carbonaie, Via Poggio Alberighi, Piazza Amendola e Via A. Checchi. Non vi sono limitazioni di transito o di sosta per i veicoli a due ruote di proprietà degli stessi soggetti residenti. I soggetti che hanno residenza e sede di un'azienda di cui sono titolari o soci nelle strade della ZTL e che hanno il veicolo intestato alla ditta sono equiparati agli altri autorizzati di questo medesimo punto sub a);
 - b) Oltre ai veicoli di proprietà, possono sostare e/o circolare gli stessi veicoli di cui al punto precedente ed ai punti successivamente elencati, detenuti a titolo di usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio, locazione finanziaria, comodato registrato. Possono, inoltre, essere autorizzati i veicoli concessi in uso non esclusivo a residenti del centro storico che non abbiano altri veicoli ad essi intestati purché siano utilizzati dai residenti, in via esclusiva, all'interno del Centro Storico. In quest'ultima ipotesi può esser autorizzato un solo veicolo (non sono ammessi più veicoli neanche per il solo transito). Tale possibilità viene consentita anche per i veicoli di cui alle successive lettere m) n) o) p) t) u) w) z) e f) (per quest'ultima lettera la possibilità è valida per veicoli non aziendali).

c) agli autobus in servizio scuolabus o in servizio di linea con massa complessiva non superiore a 5 t (nel rispetto delle tratte di linea e della disciplina delle singole vie percorse);

d) ai velocipedi;

e) ai veicoli di tutte le Pubbliche Amministrazioni e/o concessionari di pubblici servizi, ai veicoli di Telecom, di Alia e delle Poste Italiane: tali veicoli dovranno essere muniti di un proprio contrassegno di riconoscimento o scritta identificativa e dovranno limitare la sosta al tempo necessario per l'esercizio delle proprie funzioni. I concessionari di servizi possono chiedere l'autorizzazione di veicoli di ditte che operano per lo svolgimento in appalto dei servizi stessi soltanto per la durata del contratto e con istanza idoneamente documentata. La Polizia Municipale valuterà il numero di autorizzazione da concedere in relazione alle esigenze di servizio;

f) ai veicoli N1 (classificazione art. 47 C.d.S.), con massa non superiore a 3,5 t, adibiti a trasporto di cose, per esigenze di carico scarico, dalle ore 08.30 alle 12.00 (tenuto conto dell'accesso libero dalle ore 7.00 alle ore 8.30, la fascia consentita sarà, pertanto, dalle 7.00 alle 12.00): la sosta a tali veicoli è consentita per tempo strettamente necessario per le operazioni di carico-scarico. L'autorizzazione viene rilasciata anche a rappresentanti di commercio o altre categorie che hanno necessità di trasporto di campionario o materiale vario e che utilizzino a tale scopo anche veicoli classificati dal Codice della Strada come M1 entro lo stesso limite di 3,5 t. I veicoli di proprietà o nella disponibilità di titolari di esercizi commerciali, ubicati nelle vie in cui vige la ZTL, potranno ottenere l'autorizzazione - entro i limiti di un'unica autorizzazione per transito e sosta- a condizione che l'esercente effettui il servizio di consegna di prodotti al domicilio dei clienti. L'autorizzazione sarà revocata nel caso in cui la Polizia Municipale accerti che il servizio in questione non viene svolto. Potranno ottenere autorizzazioni solo per il transito e sosta per il tempo necessario alla salita e discesa del passeggero, gli artigiani e i titolari di esercizi che effettuino attività di servizio alla persona da espletarsi presso la sede o unità operativa dell'attività ubicate all'interno della ZTL. Questi ultimi soggetti potranno anche richiedere un'autorizzazione giornaliera temporanea, per il tempo necessario alla salita e discesa del passeggero, per i veicoli di quei clienti che necessitano di essere accompagnati alla sede o unità operativa dell'attività;

g) è consentito, inoltre, il transito e la sosta per esigenze di carico-scarico merci anche al fuori dell'orario 07.00 - 12.00 a quei veicoli cui è stata rilasciata, sulla base di comprovante documentazione relativa alla necessità, un'autorizzazione del tipo 0/24;

h) i veicoli adibiti a trasporto di cose o persone di Ditte e/o Artigiani, con massa non superiore a 3,5 t, impegnati in interventi e/o riparazioni d'urgenza possono sostare, se consentito dalla segnaletica, in prossimità del luogo dove devono intervenire per il tempo necessario allo svolgimento del lavoro;

i) gli autoveicoli per trasporto di cose e gli autocaravan, con massa non superiore a 3,5 t, posseduti dai soggetti di cui al punto a) e b) potranno solo transitare ed eventualmente sostare solo per esigenze di carico scarico;

l) ai veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti dell'apposito contrassegno. I titolari della autorizzazione possono comunicare alla Polizia Municipale il loro avvenuto accesso anche successivamente allo stesso, esibendo il

contrassegno stesso;

m) ai veicoli, autorizzati, di soggetti che ricoprono le seguenti cariche istituzionali: Presidente del Consiglio, Sindaco e Assessori;

n) ai veicoli di medici e del personale sanitario in visita domiciliare;

o) ai veicoli di Associazioni di Volontariato in convenzione con i Servizi 118 -Emergenza Sanitaria o per il trasporto socio sanitario, ai veicoli delle Associazioni che svolgono servizio di natura sociale, ai veicoli di proprietà o in uso ai sacerdoti che effettuano visite domiciliari presso anziani, malati o defunti e, comunque, per attività connesse all'esercizio del culto. L'accesso e la sosta nella ZTL potrà avvenire, in questi casi, soltanto per motivi di servizio e per il tempo necessario all'esercizio delle funzioni;

p) ai veicoli, autorizzati, di proprietà di Assistenti Sociali, Dipendenti Asl appartenenti, all'Arma dei C.C. e altre Forze di Polizia utilizzati per lo svolgimento dei loro compiti. I veicoli, non essendo intestati all'Ente di appartenenza, potranno essere autorizzati soltanto in seguito alla produzione di documenti con cui gli Enti preposti autorizzano l'uso del veicolo per lo svolgimento del servizio istituzionale con eventuali limitazioni temporali. L'accesso e la sosta nella ZTL potrà avvenire, in questi casi, soltanto per motivi di servizio e per il tempo necessario all'esercizio delle funzioni;

q) ai taxi ed alle autovetture da noleggio con conducente: questi veicoli possono transitare e si possono fermare, sostando solo per il tempo necessario alla salita e alla discesa dei passeggeri;

r) ai veicoli degli Istituti di Vigilanza e Investigazione Privata ai soli fini dello svolgimento delle attività inerenti il servizio di controllo;

s) ai veicoli delle Agenzie Funebri o delle Associazioni che svolgono lo stesso tipo di servizi, ai soli fini dello svolgimento delle attività inerenti i servizi funebri;

t) ai veicoli delle Agenzie immobiliari che possono transitare e sostare soltanto per il tempo necessario per accompagnare i clienti a visitare immobili posti nel centro storico. Per ogni Agenzia verrà autorizzato N° 1 veicolo;

u) ai veicoli di detentori di autorimesse o aree private idonee alla sosta, anche non residenti. Verrà concessa la sola possibilità di transito senza rilascio di contrassegno per la sosta. I suddetti veicoli potranno transitare soltanto dal varco o dai varchi che debbono essere attraversati per raggiungere l'autorimessa o l'area privata;

v) ai veicoli che vengono utilizzati in orari serali, dalle ore 20 alle ore 7, per trasportare persone residenti nelle vie della ZTL del Centro Storico. L'autorizzazione riguarderà il solo transito e potrà essere di tipo permanente, se adeguatamente documentata, oppure temporanea. La richiesta dovrà esser effettuata dal soggetto residente. I suddetti veicoli potranno transitare soltanto dal varco o dai varchi che debbono essere attraversati per raggiungere l'indirizzo di residenza del soggetto richiedente;

w) I residenti in Corso Matteotti, non detentori di garage o posto auto, nel cui nucleo familiare, vi sia un soggetto ultrasessantenne: in tale ipotesi può essere autorizzato il veicolo

(o i veicoli) al transito e alla sosta, a condizione che il/i veicolo/i siano intestati all'ultrasettantenne, al coniuge o al convivente in unione civile dello stesso. Per la sosta è ammesso il rilascio di un'unica autorizzazione, anche con più targhe da utilizzare in maniera alternativa, per ogni nucleo familiare;

z) ai veicoli dei dipendenti di Enti Pubblici con sede o unità operative all'interno della ZTL, che abbiano a disposizione autorimesse e/o aree idonee alla sosta. La richiesta deve essere presentata dall'Ente Pubblico.

aa) ai veicoli dotati di motorizzazione esclusivamente elettrica. A tal fine il proprietario del veicolo elettrico dovrà comunicare le proprie generalità e la targa del veicolo al Servizio Comunale competente o alla Polizia Municipale oppure chiedere apposita autorizzazione temporanea o permanente al Comune di Fucecchio secondo le modalità vigenti

Sono sempre consentiti il transito e la sosta, per esigenze di servizio, dei veicoli utilizzati dalle forze di Polizia Statali e Locali, dei Vigili del Fuoco e dei mezzi di soccorso.

E' consentito il solo transito ai residenti in Via Sbrilli, Via del Cassero, Piazza V. Veneto e Via della Greppa (dal N° 10 fino all'intersezione con Via Sbrilli), che possono transitare, senza diritto di sostare, nella ZTL. Oltre ai veicoli di proprietà, possono transitare i veicoli detenuti a titolo di usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio, locazione finanziaria, comodato registrato. Possono, inoltre, essere autorizzati i veicoli concessi in uso non esclusivo a residenti del centro storico che non abbiano altri veicoli ad essi intestati purché siano utilizzati dai residenti, in via esclusiva, all'interno del Centro Storico. In quest'ultima ipotesi può essere autorizzato un solo veicolo.

I residenti in Vicolo del Roccone, Vicolo dello Spedalino, Vicolo del Conventino, Via Manzoni, Via Pacini, pur abitando in tratti di strada che rimarranno, per motivi strutturali, in tutto o in parte inibiti alla circolazione, hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione per il transito e la sosta nella ZTL del Centro Storico.

I residenti e proprietari di immobili in Corso Matteotti, Via Sauro e Via Montanelli - eccetto quelli di cui al punto w) - possono transitare o effettuare attività di carico-scarico (salvo che ciò sia incompatibile con eventuali manifestazioni in corso) in Via Sauro e Corso Matteotti negli orari in cui tali strade risultano chiuse alla circolazione in occasione di eventi. Gli stessi soggetti non possono transitare e/o sostare nella ZTL del Centro Storico, tranne -per il solo transito- i giorni della fiera annuale, delle iniziative del periodo natalizio o di altre manifestazioni similari che verranno di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

In Via Checchi è vietata la sosta con orario 0-24. I veicoli autorizzati a circolare nella ZTL potranno sostare, secondo le norme vigenti per la ZTL del Centro Storico, nella stessa Via Checchi nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 19.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 14.00 nonché il Sabato e i giorni festivi (compreso i festivi infrasettimanali). Coloro che hanno titolo per sostare nello stallo disabili, nello stallo riservato al carico e scarico e negli spazi riservati ai veicoli della Croce Rossa Italiana per fini istituzionali, potranno sostare, in detti stalli riservati, tutti i giorni senza limitazioni di orario

4. Gli accessi delle zone CENTRO STORICO verranno controllati attraverso l'installazione di 3 varchi elettronici che individueranno i veicoli autorizzati ed i veicoli non autorizzati. La Polizia Municipale provvederà ad accertare le violazioni alla regolamentazione della ZTL in base alla normativa vigente;

5. Sono esclusi dai veicoli autorizzabili quelli elencati dalla Tabella 1 dell'allegato B pagg. 45 e 46 della Deliberazione del Consiglio Comunale N° 37 del 11 luglio 2016 con possibilità di deroga per veicoli, anche se rientranti tra quelli di cui alla suddetta Tabella N° 1, delle Forze di Polizia Statale e Locale, delle Associazioni di Volontariato in convenzione con i Servizi 118 -Emergenza Sanitaria o per il trasporto socio sanitario, dei veicoli delle Associazioni che svolgono servizio di natura sociale, dei veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti dell'apposito contrassegno, dei veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali, dei veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale;
6. fermo restando quanto stabilito nei punti precedenti, le disposizioni circa presupposti, termini e modalità di rilascio delle autorizzazioni siano le seguenti:

I. Le autorizzazioni per il transito e la sosta all'interno della ZTL sono, previa domanda dell'interessato, rilasciate dal Comando Territoriale della Polizia Municipale ed hanno validità di anni cinque. Le autorizzazioni che hanno come presupposto la residenza sono sempre valide finché permane il requisito della residenza. Le autorizzazioni richieste da Enti e concessionari pubblici servizi avranno durata fino a comunicazione del venir meno della necessità da parte degli Enti e concessionari stessi. Alle domande per il rilascio di autorizzazioni e alle autorizzazioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo. Nel caso in cui il residente e/o l'autorizzato acquisti un nuovo veicolo o cambi residenza, passando dalla ZTL ad altre zone con sosta riservata deve richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione.

Nel caso in cui l'intestatario della autorizzazione trasferisca la residenza nel Comune di Fucecchio ma in una via / piazza non regolata a ZTL o con sosta riservata oppure in altro Comune dovrà provvedere alla restituzione della autorizzazione di cui è in possesso, salvo procedere all'aggiornamento del permesso nel caso in cui un altro familiare abbia titolo all'autorizzazione stessa.

L'Amministrazione può prorogare il termine di validità delle autorizzazioni alla scadenza del quinquennio.

II. Le autorizzazioni per carico-scarico merci possono essere rilasciati a ditte o attività commerciali o artigiani in numero massimo di due, ma con la possibilità di inserire, su richiesta, anche più targhe nella stessa autorizzazione. Le autorizzazioni, secondo le suddette modalità, sono rilasciate ai veicoli di proprietà dell'impresa oppure anche veicoli di proprietà di legali rappresentanti o soci amministratori dell'impresa oppure dipendenti incaricati dall'impresa nel numero massimo di uno”.

III. La Polizia Municipale può rilasciare permessi temporanei di transito e/o sosta, per un massimo di trenta giorni e di norma per un solo veicolo per ogni richiedente, salvo comprovate particolari esigenze, in relazione alle seguenti esigenze e/o attività:

- persone con problemi sanitari che devono recarsi presso ambulatori medici;
- persone impedito nella deambulazione (anche temporaneamente) per comprovate necessità;
- rappresentanti di commercio con campionari o oggetti di valore;
- esercenti attività o professioni con sede nella ZTL per esigenze motivate e temporanee;
- proprietari, usufruttuari o locatari (non residenti) di immobili, ubicati all'interno della ZTL,

per esigenze motivate e temporanee per periodi limitati eventualmente anche superiori a giorni trenta ma non superiori a giorni 90;

- domiciliati impossibilitati a prendere la residenza, in seguito ad istanza documentata e per periodi limitati eventualmente anche superiori a giorni trenta ma non superiori a giorni 90. Sarà rilasciato un solo contrassegno temporaneo, anche con più targhe, per ogni nucleo familiare;
- persone che debbano assistere familiari per motivi di salute o assistere anziani o che hanno particolari esigenze, eventualmente limitate anche agli orari dei pasti, in seguito ad istanza documentata e per periodi limitati eventualmente anche superiori a giorni trenta ma non superiori a giorni 180. Per il trasporto di minorenni da affidare a familiari residenti in ZTL è consentito il solo transito e la sosta momentanea per far scendere e salire a bordo il minore;
- persone che debbano assistere familiari per motivi di salute o assistere anziani o che hanno particolari e motivate esigenze, persone che debbano svolgere attività educative presso Associazioni o Enti, in seguito ad istanza documentata e che possono, per autorizzazione dei detentori delle stesse, sostare in autorimesse o aree private. In tal caso le autorizzazioni vengono rilasciate per periodi non superiori all'anno. La richiesta deve essere presentata dal titolare dell'autorimessa o dell'area che dovrà indicare il numero di veicoli che possono sostare in maniera idonea nei suddetti luoghi. I suddetti veicoli potranno transitare soltanto dal varco o dai varchi che debbono essere attraversati per raggiungere l'autorimessa o l'area privata;
- possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, per transito e sosta limitata al tempo necessario alla salita o discesa dei passeggeri per i veicoli di genitori, parenti o incaricati del trasporto di minori che frequentano il CIF in relazione alle attività che ivi vengono organizzate. Possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee anche per transito e sosta limitata al tempo dell'attività svolta presso il CIF, qualora detta attività debba essere svolta con attrezzature o strumentazioni non trasportabili, o difficilmente trasportabili, senza l'ausilio di un veicolo. La richiesta deve essere effettuata dal CIF prima dell'inizio delle attività programmate. Possono essere autorizzati al massimo due veicoli per ogni soggetto partecipante alle sopradescritte attività. I suddetti veicoli potranno transitare soltanto dal varco o dai varchi che debbono essere attraversati per raggiungere il CIF;
- possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, per transito e sosta limitata al tempo di effettuare carico e scarico -per periodi non superiori all'anno- per veicoli di proprietà di Volontari di Associazioni o Comitati con sede od unità locali interne alla ZTL. La richiesta deve essere effettuata dall'Associazione o Comitato, con un limite massimo di 4 veicoli per ogni ente. I suddetti veicoli potranno transitare soltanto dal varco o dai varchi che debbono essere attraversati per raggiungere la sede o unità locale;
- nella casistica individuata dalla lettera b) del punto numero 3 del presente atto, in casi particolari la PM, può autorizzare un veicolo intestato all'autorizzato ed uno ad altro soggetto su un unico contrassegno, per un periodo non superiore all'anno.

IV. La Polizia Municipale può rilasciare permessi a carattere temporaneo, anche in ipotesi diverse da quelle prospettate, quando ne venga accertata la necessità in relazione a esigenze specifiche e motivate. Stabilirà eventuali casi di rilascio temporaneo dei permessi anche in forma automatica tramite l'utilizzo di modalità informatiche. La Polizia Municipale provvederà a disattivare i varchi della ZTL e/o dell'APU, oltre che nei casi già espressamente disciplinati, anche in caso di manifestazioni, eventi particolari, richieste motivate dei soggetti che hanno la propria sede o svolgono attività all'interno dell'Area Pedonale o della ZTL o richieste dell'Amministrazione Comunale

V. Le autorizzazioni e i permessi devono essere sempre esposti in modo visibile: la mancata

esposizione equivale alla mancanza dell'autorizzazione.

VI. I veicoli a motore con due ruote possono, nei casi disciplinati dal punto 2) del presente atto, circolare e sostare -negli spazi ove è consentito per tale tipologia di veicoli- senza limitazioni numeriche e senza bisogno di ottenere un contrassegno autorizzativo, la cui esposizione determinerebbe difficoltà operative. Pertanto, il diritto a circolare e sostare verrà accertato attraverso il controllo elettronico e/o dal personale della PM.

VII. La Polizia Municipale rilascerà permessi temporanei, per transito e sosta, per gli operatori e gli utenti di farmacie che per, condizioni di salute e/o per difficoltà di trasporto, hanno necessità di caricare borse o contenitori, ingombranti o pesanti, contenenti articoli sanitari, in relazione allo stallo di sosta, carico scarico, istituito in Via A. Checchi con ordinanza N° 326 del 01.12.2010.

VIII. La Polizia Municipale può rilasciare permessi temporanei anche mediante l'invio del permesso via e-mail. La richiesta deve essere inoltrata dall'utente almeno 3 giorni prima dell'accesso;

IX. Di stabilire che coloro che hanno ottenuto autorizzazioni di transito e/o sosta alla ZTL e all'APU con durata uguale o superiore ai 30 gg avranno dieci giorni di tempo per procedere al rinnovo delle autorizzazioni, durante i quali, se avranno mantenuto i requisiti, saranno considerati autorizzati;

X. MODALITA' RILASCIO PERMESI TRAMITE PORTALE WEB O VIA EMAIL

le richieste per il transito e la sosta alla ZTL CENTO STORICO e all'APU potranno avvenire mediante accesso e registrazione ad apposito portale web;

attraverso l'utilizzo del portale web, l'utente, fermo restando i controlli sul corretto utilizzo dello strumento da parte della Polizia Municipale, potrà ottenere, previa registrazione e produzione dei documenti richiesti, permessi per singoli ingressi, in forma automatica, nei seguenti casi:

- veicoli al servizio di persone disabili (occorre comunicare gli estremi o documentare, nell'immediatezza o entro tre giorni successivi al transito, il possesso dell'apposito contrassegno ex art. 381 D.P.R. 495/92);
- veicoli utilizzati per trasportare persone residenti nell'orario serale dalle 20 alle 7 del giorno successivo (il richiedente deve essere un soggetto residente nella ZTL);
- veicoli che si trovino in situazioni di urgenza (l'urgenza dovrà essere documentata o nell'immediatezza o entro 3 giorni dal transito);
- coloro che non si avvalgono del "portale web" potranno, con le stesse modalità, inviare una comunicazione per posta elettronica all'indirizzo appositamente individuato o effettuare una comunicazione telefonica negli orari di apertura degli Uffici della Polizia Municipale;
- sul portale web, potranno operare come soggetti abilitati a permettere accessi singoli, fermo restando i controlli sul corretto utilizzo dello strumento da parte della Polizia Municipale, gli artigiani e i titolari di esercizi che effettuino attività di servizio alla persona da espletarsi presso la sede o unità operativa dell'attività, ubicata all'interno della ZTL (Deliberazione

n°264 /18 punto 3 lett. h), in relazione ai veicoli destinati ad accompagnare il cliente presso l'esercizio e che potranno transitare e sostare per il tempo della salita e discesa del passeggero;

- Allo stesso modo potranno operare, sul medesimo portale, come soggetti abilitati a consentire accessi singoli per carico-scarico nell'Area Pedonale di cui alla Deliberazione N°265/18 e successive modifiche, le persone individuate con comunicazione scritta dagli enti ecclesiastici con sede nel Poggio Salamartano;

XI. alcune categorie di veicoli risultano autorizzati, in quanto destinati a servizio pubblico o di pubblico interesse, anche senza necessità di previa comunicazione ed in particolare: mezzi di soccorso, veicoli di Enti Pubblici, concessionari di pubblici servizi , veicoli al servizio di disabili (salvo l'onere di comunicare gli estremi del contrassegno), Taxi e NCC, veicoli di Istituti di Vigilanza. Qualora avvengano transiti senza comunicazione ma in situazioni di urgenza o di impossibilità di chiedere l'autorizzazione, è possibile entro 3 giorni dal transito documentare il possesso dei requisiti necessari per l'accesso. Tale *possibilità* è prevista per le esigenze occasionali di carico-scarico, per gli interventi di riparazione urgente , per le esigenze di servizio dei medici o altro personale sanitario, per i veicoli di dipendenti pubblici che accedono per motivi di servizio, per veicoli di persone che hanno problemi sanitari , per i veicoli di Agenzie Funebri o di sacerdoti nell'esercizio del culto, per veicoli in servizio di Polizia Giudiziaria, per i veicoli il cui diritto di accedere venga accertato dal personale di PM in servizio esterno o da altre Pubbliche Amministrazioni, per altre situazioni di urgenza documentate relative a casistiche autorizzabili;

APU POGGIO SALAMARTANO

1. E' istituita, tutti giorni della settimana, dalle ore 0 alle ore 24, sul Poggio Salamartano e su parte della relativa strada di accesso, un'Area Pedonale Urbana, con un varco per il controllo elettronico;
2. la regolamentazione della circolazione veicolare nell'Area Pedonale Urbana del Poggio Salamartano è la seguente:
 - Divieto di transito e di sosta con orario 0-24 con esclusione delle fasce orarie relative allo svolgimento delle messe che si svolgono, nella Chiesa Collegiata e nell'Abbazia di S. Salvatore, nei giorni festivi e in occasione di battesimi, matrimoni e funerali. Le fasce orarie, in cui l'accesso al Poggio sarà libero, verranno individuate a seguito della formale comunicazione degli orari delle messe, da effettuarsi a cura della Parrocchia della Chiesa Collegiata.. Al fine di consentire l'afflusso e il deflusso dei fedeli la disattivazione e la riattivazione avverrà mezz'ora prima e quindici minuti dopo l'orario della messa.
 - Salvo successive richieste di modifica da esaminare da parte della Giunta e salvo diversa valutazione della Giunta stessa al termine di una fase sperimentale della durata di un anno, le fasce orarie in cui l'accesso all'Area Pedonale Urbana sarà libero sono le seguenti:
 - dal Lunedì al Sabato dalle ore 17.00 alle ore 19.30
 - domenica e giorni festivi dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 17.00 alle 19.30
 - dal Martedì alla Domenica dalle ore 20.30 alle ore 24.00 (eccetto il periodo dal 1° Giugno al 31 Agosto)
 - La Polizia Municipale provvederà a disattivare i varchi della ZTL e/o dell'APU, oltre che nei casi già espressamente disciplinati , anche in caso di manifestazioni , eventi particolari, richieste motivate dei soggetti che hanno la propria sede o svolgono attività all'interno dell'Area Pedonale o della ZTL o richieste dell'Amministrazione Comunale .

Gli orari verranno resi pubblici mediante segnaletica. I Varchi di controllo non saranno attivi durante i suddetti orari.

Lo stesso sistema verrà adottato in occasione della celebrazione di battesimi, matrimoni e funerali. Anche in tal caso la Parrocchia dovrà comunicare, almeno un giorno prima, alla Polizia Municipale gli orari delle cerimonie e ricevere conferma della autorizzazione al transito e la sosta, che provvederà alla disattivazione del controllo elettronico secondo la stessa modalità dei giorni festivi. Salvo diverse motivate richieste, in questi casi specifici, al fine di consentire l'afflusso e il deflusso dei fedeli, la disattivazione e la riattivazione avverrà mezz'ora prima e quindici minuti dopo l'orario della messa.

3. In deroga al suddetto divieto - salvo specifici divieti, stabiliti con Ordinanza o prescritti con segnalazioni degli organi di polizia stradale - è consentito:
 - a) il transito per esigenze di carico-scarico di materiale ingombrante ai veicoli dei residenti

nel Poggio Salamartano. La sosta dei veicoli dei residenti potrà avvenire nelle strade e piazze individuate dalla DG n. 152 del 02/08/2017, con le medesime modalità;

b)il transito ai veicoli di soggetti detentori di autorimesse, all'interno dell'area, soltanto per l'accesso alle stesse. Anche i veicoli a motore con due ruote possono transitare per il solo accesso all'autorimessa;

c)il transito e la sosta di quei veicoli N1 (classificazione art. 47 C.d.S.), con massa non superiore a 3,5 t, che ivi devono procedere a operazioni di carico e scarico merci o materiale ingombrante (la sosta in questo caso è consentita solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni). L'attività di carico-scarico deve essere attinente alle abitazioni o ai soggetti che detengono immobili sul Poggio Salamartano. La richiesta deve essere motivata e documentare la necessità e può provenire da chi risiede nell'area o dagli enti , anche ecclesiastici , con sede nell'area . Le autorizzazioni per carico-scarico merci possono essere rilasciati a ditte o attività commerciali o artigiani in numero massimo di due, ma con la possibilità di inserire, su richiesta, anche più targhe nella stessa autorizzazione. Le autorizzazioni, secondo le suddette modalità, sono rilasciate ai veicoli di proprietà dell'impresa oppure anche veicoli di proprietà di dipendenti incaricati dall'impresa nel numero massimo di 1. L'autorizzazione viene rilasciata anche a soggetti che hanno necessità di trasporto di materiale vario e che utilizzino a tale scopo anche veicoli classificati dal Codice della Strada come M1 entro lo stesso limite di 3,5 t. L'autorizzazione è valida nell'orario dalle ore 7 alle ore 12 oppure, sulla base di comprovante documentazione relativa alla necessità, dalle ore 0 alle ore 24;

d) ai velocipedi;

e)ai veicoli in servizio per emergenze di tutte le Pubbliche Amministrazioni e/o concessionari di pubblici servizi, ai veicoli di Telecom, di Alia e delle Poste Italiane: tali veicoli dovranno essere muniti di un proprio contrassegno di riconoscimento o scritta identificativa e dovranno limitare la sosta al tempo necessario per l'esercizio delle proprie funzioni. I concessionari di servizi possono chiedere l'autorizzazione di veicoli di ditte che operano per lo svolgimento in appalto dei servizi stessi soltanto per la durata del contratto e con istanza idoneamente documentata. La Polizia Municipale valuterà il numero di autorizzazione da concedere in relazione alle esigenze di servizio;

f)il transito e la sosta ai veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di apposito contrassegno, negli stalli appositamente individuati e/o ove non rechino intralcio. I titolari della autorizzazione possono comunicare alla Polizia Municipale il loro avvenuto accesso anche successivamente allo stesso, esibendo il contrassegno stesso;

g)in occasione di particolari celebrazioni civili o religiose ed in altri casi di comprovata necessità la Polizia Municipale può rilasciare permessi temporanei. Tali permessi temporanei potranno essere rilasciati anche mediante l'invio del permesso via e-mail. La richiesta deve essere inoltrata dall'utente almeno 3 giorni prima dell'accesso;

h)ai veicoli di medici e del personale sanitario in visita domiciliare (è consentito il transito e la sosta per il tempo necessario all'esercizio delle funzioni);

i)ai taxi ed alle autovetture da noleggio con conducente: questi veicoli possono transitare e si possono fermare, sostando solo per il tempo necessario alla salita e alla discesa dei passeggeri;

l)ai veicoli di Associazioni di Volontariato in convenzione con i Servizi 118 -Emergenza Sanitaria o per il trasporto socio sanitario, ai veicoli delle Associazioni che svolgono servizio di natura sociale, ai veicoli di proprietà o in uso ai sacerdoti che effettuano visite

domiciliari presso anziani, malati o defunti e, comunque, per attività connesse all'esercizio del culto. L'accesso e la sosta nell'APU potrà avvenire, in questi casi, soltanto per motivi di servizio e per il tempo necessario all'esercizio delle funzioni;

m) ai veicoli, autorizzati, di proprietà di Assistenti Sociali, Dipendenti Asl appartenenti, all'Arma dei C.C. e altre Forze di Polizia utilizzati per lo svolgimento dei loro compiti. I veicoli, non essendo intestati all'Ente di appartenenza, potranno essere autorizzati soltanto in seguito alla produzione di documenti con cui gli Enti preposti autorizzano l'uso del veicolo per lo svolgimento del servizio istituzionale con eventuali limitazioni temporali. L'accesso e la sosta nell'APU potrà avvenire, in questi casi, soltanto per motivi di servizio e per il tempo necessario all'esercizio delle funzioni;

n) ai veicoli degli Istituti di Vigilanza e Investigazione Privata ai soli fini dello svolgimento delle attività inerenti il servizio di controllo;

o) ai veicoli delle Agenzie Funebri o delle Associazioni che svolgono lo stesso tipo di servizi, ai soli fini dello svolgimento delle attività inerenti i servizi funebri;

p) sono sempre consentiti il transito e la sosta, per esigenze di servizio, dei veicoli utilizzati dalle forze di Polizia Statali e Locali, dei Vigili del Fuoco e dei mezzi di soccorso;

- Oltre ai veicoli di proprietà, possono sostare e/o circolare i veicoli di soggetti autorizzati ai sensi di cui ai punti precedenti a) b) c) h) e m) , detenuti a titolo di usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio, locazione finanziaria, comodato registrato. Possono, inoltre, essere autorizzati i veicoli concessi in uso non esclusivo ai suddetti autorizzati che non abbiano altri veicoli ad essi intestati purché siano utilizzati dagli stessi, in via esclusiva, all'interno dell'APU. In quest'ultima ipotesi può essere autorizzato un solo veicolo (non sono ammessi più veicoli neanche per il solo transito) escluso l'ipotesi in cui vi sia un'autorimessa che può contenere più veicoli.
- 4. L'accesso all'area del Poggio Salamartano verrà controllato attraverso l'installazione di n. 1 varco elettronico che individuerà i veicoli autorizzati ed i veicoli non autorizzati. La Polizia Municipale provvederà ad accertare le violazioni alla regolamentazione della Area Pedonale in base alla normativa vigente;
- 5. fermo restando quanto stabilito nei punti precedenti, le disposizioni circa presupposti, termini e modalità di rilascio delle autorizzazioni siano le seguenti:
 - Le autorizzazioni per il transito e la sosta all'interno dell'Area Pedonale Urbana sono, previa domanda dell'interessato, rilasciate dal Comando Territoriale della Polizia Municipale ed hanno validità di anni cinque, con esclusione dei residenti sul Poggio Salamartano, per i quali la validità dell'autorizzazione permane fino a che il soggetto conserva la suddetta residenza. Alle domande per il rilascio di autorizzazioni e alle autorizzazioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo. Nel caso in cui il residente e/o l'autorizzato acquisti un nuovo veicolo o cambi residenza, passando dalla Area Pedonale ad altre zone con sosta riservata o ZTL, deve richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione. Nel caso in cui l'intestatario della autorizzazione trasferisca la residenza nel Comune di Fucecchio ma in una via / piazza non regolata ad APU, ZTL o con sosta riservata oppure in altro Comune dovrà provvedere alla restituzione della autorizzazione di cui è in possesso, salvo procedere all'aggiornamento del permesso nel caso in cui un altro familiare abbia titolo all'autorizzazione stessa. L'Amministrazione può prorogare il termine di validità delle autorizzazioni alla scadenza del quinquennio;
 - La Polizia Municipale può rilasciare permessi temporanei di transito e/o sosta, per un

periodo massimo di trenta giorni, in relazione alle seguenti esigenze e/o attività:

- persone impedite nella deambulazione (anche temporaneamente) per comprovate necessità;
 - ai domiciliati impossibilitati a prendere la residenza, in seguito ad istanza documentata e per periodi limitati eventualmente anche superiori a giorni 30 ma non superiori a giorni 90 (sarà rilasciato permesso solo transito per carico scarico o per raggiungere l'autorimessa);
 - persone che debbano assistere familiari per motivi di salute o assistere anziani per particolari esigenze, in seguito ad istanza documentata e per periodi limitati eventualmente anche superiori a giorni 30 ma non superiori a giorni 180;
- La Polizia Municipale può rilasciare permessi a carattere temporaneo anche in ipotesi diverse da quelle prospettate, quando ne venga accertata la necessità.
- Le autorizzazioni e i permessi devono essere sempre esposti in modo visibile: la mancata esposizione equivale alla mancanza dell'autorizzazione;
- Le autorizzazioni per carico-scarico merci possono essere rilasciate a ditte o attività commerciali o artigiani in numero massimo di due, ma con la possibilità di inserire, su richiesta, anche più targhe nella stessa autorizzazione. Per l'Area Pedonale Urbana del Poggio Salamartano occorre formulare apposita richiesta specificamente motivata in base alla disciplina specifica dell'area. Le autorizzazioni, secondo le suddette modalità, sono rilasciate ai veicoli di proprietà dell'impresa oppure anche veicoli di proprietà di legali rappresentanti o soci amministratori dell'impresa oppure dipendenti incaricati dall'impresa nel numero massimo di uno”.
- coloro che hanno ottenuto autorizzazioni di transito e/o sosta alla ZTL e all'APU con durata uguale o superiore ai 30 gg avranno dieci giorni di tempo per procedere al rinnovo delle autorizzazioni, durante i quali, se avranno mantenuto i requisiti, saranno considerati autorizzati;
- le richieste per il transito e la sosta alla ZTL e all'APU potranno avvenire mediante accesso e registrazione ad apposito portale web;
- attraverso l'utilizzo del portale web l'utente, fermo restando i controlli sul corretto utilizzo dello strumento da parte della Polizia Municipale, potrà ottenere, previa registrazione e produzione dei documenti richiesti, permessi per singoli ingressi, in forma automatica, nei seguenti casi:
- veicoli al servizio di persone disabili (occorre comunicare gli estremi o documentare, nell'immediatezza o entro tre giorni successivi al transito, il possesso dell'apposito contrassegno ex art. 381 D.P.R. 495/92);
 - veicoli utilizzati per trasportare persone residenti nell'orario serale dalle 20 alle 7 del giorno successivo (il richiedente deve essere un soggetto residente nella ZTL);
 - veicoli che si trovino in situazioni di urgenza (l'urgenza dovrà essere documentata o nell'immediatezza o entro 3 giorni dal transito);
 - coloro che non si avvalgono del “portale web” potranno, con le stesse modalità, inviare una comunicazione per posta elettronica all'indirizzo appositamente individuato o effettuare

una comunicazione telefonica negli orari di apertura degli Uffici della Polizia Municipale;

-potranno operare, sul medesimo portale, come soggetti abilitati a consentire accessi singoli per carico-scarico nell'Area Pedonale di cui alla Deliberazione N°265/18, le persone individuate con comunicazione scritta dagli enti ecclesiastici con sede nel Poggio Salamartano;

- alcune categorie di veicoli risultano autorizzati, in quanto destinati a servizio pubblico o di pubblico interesse, anche senza necessità di previa comunicazione ed in particolare: mezzi di soccorso, veicoli di Enti Pubblici, concessionari di pubblici servizi , veicoli al servizio di disabili (salvo l'onere di comunicare gli estremi del contrassegno), Taxi e NCC, veicoli di Istituti di Vigilanza. Qualora avvengano transiti senza comunicazione ma in situazioni di urgenza o di impossibilità di chiedere l'autorizzazione, è possibile entro 3 giorni dal transito documentare il possesso dei requisiti necessari per l'accesso. Tale possibilità è prevista per le esigenze occasionali di carico-scarico, per gli interventi di riparazione urgente , per le esigenze di servizio dei medici o altro personale sanitario, per i veicoli di dipendenti pubblici che accedono per motivi di servizio, per veicoli di persone che hanno problemi sanitari , per i veicoli di Agenzie Funebri o di sacerdoti nell'esercizio del culto, per veicoli in servizio di Polizia Giudiziaria, per i veicoli il cui diritto di accedere venga accertato dal personale di PM in servizio esterno o da altre Pubbliche Amministrazioni, per altre situazioni di urgenza documentate relative a casistiche autorizzabili;
6. Sono esclusi dai veicoli autorizzabili quelli elencati dalla Tabella 1 dell'allegato B pagg. 45 e 46 della Deliberazione del Consiglio Comunale N° 37 del 11 luglio 2016 con possibilità di deroga per veicoli, anche se rientranti tra quelli di cui alla suddetta Tabella N° 1 , delle Forze di Polizia Statale e Locale, delle Associazioni di Volontariato in convenzione con i Servizi 118 -Emergenza Sanitaria o per il trasporto socio sanitario, dei veicoli delle Associazioni che svolgono servizio di natura sociale, dei veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti dell'apposito contrassegno, dei veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali, dei veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale;

APU GIARDINO TOMMASO CARDINI

1) E' istituita in Piazza Montanelli un'Area Pedonale Urbana tutti i giorni nell'orario 0-24:

a) sono esclusi dal divieto di sosta con rimozione coatta e di transito h 0-24, le seguenti categorie:

- i veicoli di servizio delle Forze di Polizia
- i mezzi di soccorso
- ai veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti dell'apposito contrassegno.
- il transito ai veicoli di soggetti detentori di autorimesse, all'interno dell'area, soltanto per l'accesso alle stesse. Anche i veicoli a motore con due ruote possono transitare per il solo accesso all'autorimessa;
- il transito e la sosta di quei veicoli N1 (classificazione art. 47 C.d.S.), con massa non superiore a 3,5 t, che ivi devono procedere a operazioni di carico e scarico merci o materiale ingombrante (la sosta in questo caso è consentita solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni). L'attività di carico-scarico deve essere attinente alle abitazioni o attività che si svolgono nell'area. Le autorizzazioni per carico-scarico merci possono essere rilasciate a ditte o attività commerciali o artigiani in numero massimo di due, ma con la possibilità di inserire, su richiesta, anche più targhe nella stessa autorizzazione. Le autorizzazioni, secondo le suddette modalità, sono rilasciate ai veicoli di proprietà dell'impresa oppure anche veicoli di proprietà di dipendenti incaricati dall'impresa nel numero massimo di 1. L'autorizzazione viene rilasciata anche a soggetti che hanno necessità di trasporto di materiale vario e che utilizzino a tale scopo anche veicoli classificati dal Codice della Strada come M1 entro lo stesso limite di 3,5 t. L'autorizzazione è valida nell'orario dalle ore 7 alle ore 12 oppure, sulla base di comprovante documentazione relativa alla necessità, dalle ore 0 alle ore 24;
- ai veicoli in servizio per emergenze di tutte le Pubbliche Amministrazioni e/o concessionari di pubblici servizi, ai veicoli di Telecom, di Alia e delle Poste Italiane: tali veicoli dovranno essere muniti di un proprio contrassegno di riconoscimento o scritta identificativa e dovranno limitare la sosta al tempo necessario per l'esercizio delle proprie funzioni. I concessionari di servizi possono chiedere l'autorizzazione di veicoli di ditte che operano per lo svolgimento in appalto dei servizi stessi soltanto per la durata del contratto e con istanza idoneamente documentata. La Polizia Municipale valuterà il numero di autorizzazione da concedere in relazione alle esigenze di servizio;
- ai veicoli di medici e del personale sanitario in visita domiciliare (è consentito il transito e la sosta per il tempo necessario all'esercizio delle funzioni);
- ai taxi ed alle autovetture da noleggio con conducente: questi veicoli possono transitare e si possono fermare, sostando solo per il tempo necessario alla salita e alla discesa dei passeggeri;
- ai veicoli di Associazioni di Volontariato in convenzione con i Servizi 118 -Emergenza Sanitaria o per il trasporto socio sanitario, ai veicoli delle Associazioni che svolgono servizio di natura sociale, ai veicoli di proprietà o in uso ai sacerdoti che effettuano visite domiciliari presso anziani, malati o defunti e, comunque, per attività connesse all'esercizio del culto. L'accesso e la sosta nell'APU potrà avvenire, in questi casi,

soltanto per motivi di servizio e per il tempo necessario all'esercizio delle funzioni;

- ai veicoli, autorizzati, di proprietà di Assistenti Sociali, Dipendenti Asl appartenenti, all'Arma dei C.C. e altre Forze di Polizia utilizzati per lo svolgimento dei loro compiti. I veicoli, non essendo intestati all'Ente di appartenenza, potranno essere autorizzati soltanto in seguito alla produzione di documenti con cui gli Enti preposti autorizzano l'uso del veicolo per lo svolgimento del servizio istituzionale con eventuali limitazioni temporali. L'accesso e la sosta nell'APU potrà avvenire, in questi casi, soltanto per motivi di servizio e per il tempo necessario all'esercizio delle funzioni;
 - ai veicoli degli Istituti di Vigilanza e Investigazione Privata ai soli fini dello svolgimento delle attività inerenti il servizio di controllo;
 - ai veicoli delle Agenzie Funebri o delle Associazioni che svolgono lo stesso tipo di servizi, ai soli fini dello svolgimento delle attività inerenti i servizi funebri;
 - sono sempre consentiti il transito e la sosta, per esigenze di servizio, dei veicoli utilizzati dalla forze di Polizia Statali e Locali, dei Vigili del Fuoco e dei mezzi di soccorso;
- 2) Oltre ai veicoli di proprietà, possono sostare e/o circolare i veicoli di soggetti autorizzati ai sensi di cui ai punti precedenti , detenuti a titolo di usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio, locazione finanziaria, comodato registrato. Possono, inoltre, essere autorizzati i veicoli concessi in uso non esclusivo ai suddetti autorizzati che non abbiano altri veicoli ad essi intestati purché siano utilizzati dagli stessi, in via esclusiva, all'interno dell'APU. In quest'ultima ipotesi può esser autorizzato un solo veicolo (non sono ammessi più veicoli neanche per il solo transito) escluso l'ipotesi in cui vi sia un'autorimessa che può contenere più veicoli.
- 3) fermo restando quanto stabilito nei punti precedenti, le disposizioni circa presupposti, termini e modalità di rilascio delle autorizzazioni siano le seguenti:
- 4) Le autorizzazioni per il transito e la sosta all'interno dell'Area Pedonale Urbana sono, previa domanda dell'interessato, rilasciate dal Comando Territoriale della Polizia Municipale ed hanno validità di anni cinque,. Alle domande per il rilascio di autorizzazioni e alle autorizzazioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo. Nel caso in cui l'autorizzato acquisti un nuovo veicolo deve richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione. Nel caso in cui l'intestatario della autorizzazione non abbia più titolo per utilizzare la stessa dovrà provvedere alla restituzione della autorizzazione di cui è in possesso, L'Amministrazione può prorogare il termine di validità delle autorizzazioni alla scadenza del quinquennio;

APU PIAZZA MONTANELLI

E' istituita in Piazza Montanelli un'Area Pedonale Urbana tutti i giorni nell'orario 0-24:

a) sono esclusi dal divieto di sosta con rimozione coatta e di transito h 0-24, in Piazza Montanelli le seguenti categorie:

- i veicoli di servizio delle Forze di Polizia
- i veicoli di servizio delle Pubbliche Amministrazioni
- i veicoli di servizio dei concessionari di pubblici servizi limitatamente alle esigenze dei propri servizi
- i mezzi di soccorso
- i veicoli appartenenti a soggetti proprietari di autorimessa ubicata nella piazza cui verrà rilasciata specifica autorizzazione .
- i veicoli che effettuano operazioni di carico-scarico per le attività che hanno sede nella piazza e nelle vie prospicienti la stessa nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 08.00 (senza la necessità di munirsi di specifica autorizzazione)
- i veicoli che verranno autorizzati temporaneamente dalla Polizia Municipale per motivi di interesse pubblico o grave necessità
- i veicoli che trasportano “medicinali urgenti” per l’effettuazione di operazioni di carico – scarico. Tali veicoli potranno accedere e sostare in Piazza Montanelli, per il tempo strettamente necessario, in qualsiasi orario e senza munirsi di specifica autorizzazione.
- i veicoli utilizzati dai cittadini - muniti di idonea certificazione medica – che devono effettuare operazioni di carico – scarico di bombole di ossigeno presso la farmacia. Tali veicoli potranno accedere e sostare in Piazza Montanelli, per il tempo strettamente necessario, in qualsiasi orario e senza munirsi di specifica autorizzazione.
- i veicoli utilizzati dai cittadini che sono proprietari o utilizzatori di garage con sede nella suddetta Piazza, purché il transito sia finalizzato al ricovero o all’uscita del garage stesso e siano muniti di apposita autorizzazione .
- I veicoli degli Istituti di Vigilanza e di Investigazione privata per le attività inerenti il servizio di controllo e trasporto valori;

b)I veicoli di cui al punto precedente non potranno in ogni caso occupare gli spazi destinati, in particolari occasioni, allo svolgimento di eventi o al commercio su area pubblica ;

c) I titolari di autorizzazioni per il transito e la sosta della Z.T.L. del Centro storico , escluso quelli di cui al punto a), o nelle aree riservate ai residenti non hanno titolo per transitare o sostare in Piazza Montanelli

d) L’ accesso alla Piazza dal lato di Via Checchi è vietato. L’accesso da Via Landini verrà limitato parzialmente da dissuasori e verrà consentito con senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per chi entra da Via Landini.

e) è vietata la circolazione dei velocipedi , monopattini e dispositivi elettrici . E' consentita la circolazione degli ausili medici per disabili .

ZTL PARCO CORSINI

E' istituita una Zona a Traffico Limitato, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, nell'area del Parco Corsini. Tale area viene individuata a partire dal cancello di accesso collocato dopo Casa Banti fino alla zona antistante l'auditorium ed all'area retrostante il cancello di accesso alla zona della Limonaia e della Ludoteca "L'Albero Fatato". L'area in questione verrà delimitata con idonea segnaletica.

In deroga al divieto è consentito:

- a) il transito e la sosta di quei veicoli che ivi devono procedere a operazioni di carico e scarico merci (la sosta in questo caso è consentita solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni);
- b) il transito e la sosta ai veicoli in servizio di emergenza;
- c) il transito e la sosta ai veicoli delle forze di Polizia;
- d) il transito e la sosta ai veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di apposito contrassegno;
- e) il transito e la sosta di veicoli di pubbliche Amministrazioni e/o concessionari di pubblici servizi: tali veicoli dovranno essere muniti di contrassegno di riconoscimento o scritta identificativa;
- f) il transito e la sosta nell'area antistante l'auditorium ai veicoli che trasportano i bambini e/o ragazzi che si recano alla Ludoteca "L'Albero Fatato" e/o al Centro Giovani, durante gli orari di apertura dei suddetti servizi, o altri veicoli che devono effettuare operazioni di carico-scarico materiale per l'attività degli stessi;
- g) il transito e la sosta nell'area antistante l'auditorium per gli utenti del Museo e della Biblioteca Comunale durante l'orario di apertura degli stessi;
- h) il transito e la sosta nell'area antistante l'auditorium, fino a quando la stessa area è capiente, per gli utenti dell'esercizio "La Limonaia" nella fascia oraria che va dalle ore 22.30 alle ore 2.00. Il gestore dell'esercizio "La Limonaia" deve incaricare, a propria cura e spese, personale idoneo che provveda alla gestione a titolo gratuito della sosta secondo le modalità e gli orari predetti. Il personale incaricato dovrà rilasciare ai veicoli esclusi dal divieto, idoneo contrassegno, che dovrà esser esposto sul veicolo, e dovrà verificare che la sosta venga effettuata nell'area antistante l'auditorium e senza recare pericolo o intralcio. Lo stesso personale potrà avvalersi di idonea transenna per chiudere l'accesso quando il parcheggio è esaurito o, comunque, per regolare il transito dei veicoli all'area adibita a parcheggio. Il gestore dovrà inviare un fac-simile dei contrassegni che verranno rilasciati agli utenti affinché siano riconoscibili in caso di controllo. Il contrassegno sarà ritenuto valido dalle Forze di Polizia solo nell'area e negli orari consentiti. Potranno essere rilasciati fino ad un massimo di 15 contrassegni. Il contrassegno sarà utilizzabile solo nella suddetta area adibita a parcheggio, fermo restando i divieti di sosta previsti dalla segnaletica e dalla normativa vigente;
- i) in deroga anche al punto precedente il personale incaricato deve impedire l'accesso di tutti i veicoli nei giorni e negli orari in cui si tengono proiezioni cinematografiche fino alla fine degli spettacoli, installando un' idonea transenna sulla stradina di accesso che si trova dopo l'ingresso all'area antistante Casa Banti;
- l) il transito e la sosta nell'area antistante l'auditorium dei residenti in Via e Piazza Bracci, Via Castruccio, Piazza Lavagnini, Via San Giovanni, Piazza Garibaldi, Piazza V. Veneto, Via San Giorgio, Via Cammullia, Via Del Cassero, Via Sbrilli, Vicolo della Greppa e con i veicoli autorizzati secondo le modalità dei punti successivi del presente atto;

m) il transito e la sosta dei velocipedi e dei veicoli a due ruote, con esclusione della parte alta del Parco retrostante il cancello di accesso alla zona della Limonaia e della Ludoteca “L'Albero Fatato”;

n) in occasione di particolari manifestazioni su richiesta del Sindaco o di un altro componente della Giunta Comunale ed in altri casi di comprovata necessità la Polizia Municipale può rilasciare permessi temporanei.

o) il transito e la sosta dei veicoli dotati di motorizzazione esclusivamente elettrica . A tal fine il proprietario del veicolo elettrico dovrà comunicare le proprie generalità e la targa del veicolo al Servizio Comunale competente o alla Polizia Municipale oppure chiedere apposita autorizzazione temporanea o permanente al Comune di Fucecchio secondo le modalità vigenti

ZTL VIA SANZIO

1) E' istituita una Zona a Traffico Limitato, con divieto di sosta e di transito nell'orario 0-24, in Via Raffaello Sanzio.

In deroga al divieto è consentito il transito e la sosta negli appositi spazi ai veicoli autorizzati ed in particolare:

- Il transito e la sosta dei veicoli i cui proprietari, o, in loro vece, gli usufruttuari, gli acquirenti con riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, siano residenti nella stessa via;
- il transito e la sosta dei veicoli dei soggetti di cui al punto precedente, non residenti ma proprietari o detentori di fondi immobiliari a cui è possibile accedere transitando da Via Sanzio;
- il transito e la sosta di quei veicoli che ivi devono procedere a operazioni di carico e scarico merci (la sosta in questo caso è consentita solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni);
- il transito e la sosta ai veicoli in servizio di emergenza;
- il transito e la sosta ai veicoli delle forze di Polizia;
- il transito e la sosta ai veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di apposito contrassegno;
- il transito e la sosta di veicoli di pubbliche Amministrazioni e/o concessionari di pubblici servizi: tali veicoli dovranno essere muniti di contrassegno di riconoscimento o scritta identificativa;
- possono essere rilasciate autorizzazioni, temporanee o permanenti, valide per il solo transito in Via Raffaello Sanzio, anche a soggetti non residenti ma che siano persone autorizzate a recarsi presso i residenti o i proprietari di fondi in Via Sanzio oppure familiari degli stessi. In tale ipotesi i residenti o proprietari devono dare il loro consenso al transito e disporre di un luogo privato idoneo per la sosta dei suddetti autorizzati al transito;
- possono essere rilasciate autorizzazioni, temporanee, valide per la sosta ed il transito in Via Raffaello Sanzio per motivi di carico – scarico;
- possono essere rilasciate autorizzazioni per il transito e la sosta ai seguenti veicoli:
 - veicoli di imprese o di dipendenti di imprese - aggiudicatari di appalti AUSL - che svolgono assistenza domiciliare a utenti che abitano in ZTL esclusivamente per il tempo necessario allo svolgimento dei servizi e per la sola durata del contratto di appalto;
 - veicoli di associazioni che svolgono attività di assistenza domiciliare o di trasporto di rilevanza sociale;
- tutte le autorizzazioni emesse possono essere rilasciate per ogni veicolo in proprietà, usufrutto, acquistato con patto di riservato dominio o detenuto a titolo di locazione finanziaria da parte dei soggetti aventi titolo;
- E' consentito il rilascio di autorizzazioni, temporanee o permanenti, valide per la sosta ed il transito in Via Raffaello Sanzio anche a soggetti che utilizzino veicoli intestati ad imprese di cui siano soci, titolari o dipendenti purché siano residenti in Via Sanzio oppure proprietari o detentori di fondi immobiliari a cui è possibile accedere transitando da Via Sanzio;

- tutte le autorizzazioni emesse possono essere rilasciate per ogni veicolo in proprietà , usufrutto, acquistato con patto di riservato dominio o detenuto a titolo di locazione finanziaria da parte dei soggetti aventi titolo;
- è consentito il transito e la sosta dei veicoli dotati di motorizzazione esclusivamente elettrica . A tal fine il proprietario del veicolo elettrico dovrà comunicare le proprie generalità e la targa del veicolo al Servizio Comunale competente o alla Polizia Municipale oppure chiedere apposita autorizzazione temporanea o permanente al Comune di Fucecchio secondo le modalità vigenti

2) Per accedere e/o sostare in Via Sanzio, occorre apposita autorizzazione (con esclusione dei veicoli muniti di contrassegno di riconoscimento o scritta identificativa), secondo le modalità stabilite dalla Deliberazione della Giunta Comunale per la ZTL del Centro Storico.

3) In occasione di particolari manifestazioni su richiesta del Sindaco o di un altro componente della Giunta Comunale ed in altri casi di comprovata necessità la Polizia Municipale può rilasciare permessi temporanei.

ZTL OSPEDALE S.PIETRO IGNEO

E' istituita una Zona a Traffico Limitato, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, nell'area adiacente al Presidio Ospedaliero di Fucecchio nelle parti individuate da apposita Ordinanza attuativa corredata di planimetria.

La regolamentazione della circolazione veicolare nella Zona a Traffico Limitato è la seguente :

- l'accesso all'interno dell'area del Presidio Ospedaliero è limitato ai veicoli autorizzati i quali potranno sostare negli appositi spazi individuati, per ciascuna categoria, attraverso planimetria allegata alla suddetta Ordinanza attuativa ;
- dal divieto di transito e di sosta sono esclusi i velocipedi, i ciclomotori e i motocicli;
- l'istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione coatta dei veicoli non parcheggiati negli appositi stalli di sosta siti all'interno dell'area del Presidio Ospedaliero;
- la suddivisione degli stalli di sosta, con eccezione degli stalli riservati alle Forze di Polizia ed ai mezzi di soccorso, servirà soltanto ad agevolare le esigenze di servizio della AUSL territorialmente competente e potrà essere, quindi, a seconda del caso essere modificata dalla stessa AUSL in via temporanea o - previa comunicazione al Comune di Fucecchio – in via definitiva ;
- pertanto in considerazione di quanto sopra, la Forza Pubblica nel far osservare il rispetto delle presenti disposizioni, non dovrà tenere conto della ripartizione interna degli stalli fra i veicoli autorizzati, salvo la ripartizione relativa agli stalli riservati ai mezzi di soccorso e alle Forze di Polizia, stalli che potranno essere autorizzati soltanto dai veicoli ai quali sono destinati;
- lo spazio riservato ai veicoli delle Forze dell'Ordine e ai mezzi di soccorso va individuato nella zona adiacente alle finestre del Pronto Soccorso;
- i veicoli del Comune di Fucecchio, della Telecom, dell'Enel, di Alia spa , Acque spa e di altri soggetti concessionari di pubblici servizi , per i soli interventi di propria competenza, possono sostare nei pressi del luogo di lavoro a condizione che non sia recato intralcio alla circolazione;
- i mezzi di soccorso, i veicoli delle Forze di Polizia, i veicoli contraddistinti con i distintivi della AUSL ed i veicoli muniti di contrassegno invalidi potranno comunque accedere all'area del parcheggio e potranno sostare, oltre che negli stalli per gli stessi previsti nell'ordinanza , qualora ve ne sia la necessità anche fuori di questi ultimi e purché non rechino grave intralcio.
- i veicoli ai quali è consentito il transito e la sosta nell'area adiacente al Presidio Ospedaliero dovranno esporre il contrassegno dell'AUSL nella parte anteriore dei veicoli;
- la AUSL territorialmente competente, potrà dotare dei propri contrassegni le seguenti categorie di veicoli:
 - 1) veicoli di soccorso e di trasporto ammalati,
 - 2) veicoli di associazioni volontaristiche che svolgano attività inerenti i servizi gestiti dal Presidio Ospedaliero;

- 3) veicoli di servizio dell'AUSL o di altre aziende pubbliche e private che debbano espletare servizi nell'ambito del Presidio Ospedaliero ivi compresi i veicoli delle Aziende che trasportano materiale da e per il Presidio e i veicoli che trasportano salme;
 - 4) veicoli privati di donatori di sangue limitatamente al tempo necessario per la donazione;
 - 5) veicoli privati di dipendenti, dotati dell'apposito contrassegno, che in base alla valutazione dell'AUSL debbono essere autorizzati;
 - 6) veicoli di privati con cui vengono accompagnati pazienti da ricoverare o in dimissione o pazienti trasportati al Punto di Primo Soccorso;
 - 7) i veicoli del personale in servizio presso il Presidio nei turni notturni limitatamente al periodo che va dalle ore 19.30 alle ore 06.00 (nei giorni feriali) e i veicoli del personale in servizio presso il Presidio, nei giorni festivi, per tutto l'arco della giornata. Tali veicoli saranno dotati di diverso contrassegno, rispetto a quello degli altri veicoli autorizzati, sul quale verrà indicata la fascia oraria in cui è consentita la circolazione e la sosta;
 - 8) veicoli del personale in servizio presso il Presidio con patologie che implicano la necessità di usufruire del parcheggio interno del presidio stesso. Tale necessità dovrà essere certificata dall'U.O.Medicina legale della AUSL;
 - 9) è consentire il transito e la sosta dei veicoli dotati di motorizzazione esclusivamente elettrica . A tal fine il proprietario del veicolo elettrico dovrà comunicare le proprie generalità e la targa del veicolo al Servizio Comunale competente o alla Polizia Municipale oppure chiedere apposita autorizzazione temporanea o permanente al Comune di Fucecchio secondo le modalità vigenti
 - 10) l'AUSL, attraverso i propri operatori della portineria, provvederà a rilasciare permessi temporanei a veicoli che rientrino nelle categorie sopra individuate e che i suddetti permessi siano rilasciati mediante bollettario a doppia copia in carta colorata;
- l'installazione e la manutenzione della prescritta segnaletica orizzontale e verticale verrà effettuata dai competenti Servizi Comunali che si coordineranno con i Servizi Tecnici della AUSL;

AREE DI SOSTA RISERVATE RESIDENTI CENTRO STORICO

Sono individuate le seguenti zone all'interno delle quali esistono aree con sosta riservata, a titolo gratuito, ai residenti in cui la sosta viene regolamentata come segue:

a) Piazza Garibaldi:

dal Lunedì al venerdì :

- dalle ore 18 alle ore 8 sosta riservata ai residenti
- dalle ore 12 alle ore 14 sosta riservata ai residenti
- nelle restanti fasce orarie sosta regolamentata a disco orario con il limite massimo di 1 ora, eccetto residenti autorizzati per i quali la sosta avrà durata libera anche durante la vigenza del disco orario

dal Sabato alla Domenica e nei giorni festivi:

- dalle ore 0 alle ore 24 sosta riservata residenti

b) Piazza Bracci e Via Sbrilli:

dal Lunedì al venerdì :

- dalle ore 18 alle ore 8 sosta riservata ai residenti
- dalle ore 12 alle ore 14 sosta riservata ai residenti
- nelle restanti fasce orarie sosta libera per tutti gli utenti

dal Sabato alla Domenica e nei giorni festivi:

- dalle ore 0 alle ore 24 sosta riservata residenti

c) Via San Giovanni e Piazza Vittorio Veneto:

dal Lunedì al Sabato

- dalle ore 20 alle ore 8 sosta riservata ai residenti
- dalle ore 8 alle ore 20 sosta regolamentata a disco orario con il limite massimo di 1 ora

la Domenica e nei giorni festivi:

- dalle ore 0 alle ore 24 sosta riservata residenti.

4) Potranno sostare nelle strade sopra elencate e negli orari di sosta riservata, i residenti nelle seguenti strade:

Via e Piazza Bracci, Via Castruccio, Piazza Lavagnini, Via San Giovanni, Piazza Garibaldi, Piazza V. Veneto, Via San Giorgio, Via Cammullia, Via Del Cassero, Via Sbrilli, Vicolo della Greppa;

-Per la sosta è ammesso il rilascio di un'autorizzazione, anche con più targhe da utilizzare in maniera alternativa, per ogni nucleo familiare. Non vi sono limitazioni di transito o di sosta per i veicoli a due ruote.

-Oltre ai veicoli di proprietà, possono sostare gli stessi veicoli di cui al punto precedente, detenuti a titolo di usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio, locazione finanziaria, comodato registrato;

-possono sostare i veicoli di tutte le Pubbliche Amministrazioni e/o concessionari di pubblici servizi, ai veicoli di Telecom, di Alia e delle Poste Italiane: tali veicoli dovranno essere

muniti di un proprio contrassegno di riconoscimento o scritta identificativa;

-in casi di comprovata necessità possono essere autorizzati alla sosta i veicoli N1 (classificazione art. 47 C.d.S.), con massa non superiore a 3,5 t, adibiti a trasporto di cose, per esigenze di carico-scarico: la sosta a tali veicoli è consentita per tempo strettamente necessario per le operazioni di carico-scarico;

-in casi di comprovata necessità possono essere autorizzati alla sosta i veicoli adibiti a trasporto di cose o persone di Ditte e/o Artigiani, con massa non superiore a 3,5 t, impegnati in interventi e/o riparazioni d'urgenza. I veicoli in questione possono sostare, se consentito dalla segnaletica, in prossimità del luogo dove devono intervenire per il tempo necessario allo svolgimento del lavoro;

-gli autoveicoli per trasporto di cose e gli autocaravan, con massa non superiore a 3,5 t, posseduti dai soggetti residenti non possono essere autorizzati ed potranno solo sostare per esigenze di carico-scarico autorizzate in via temporanea.

-possono sostare anche nelle stesse strade:

i veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti dell'apposito contrassegno;

i veicoli, autorizzati, di soggetti che ricoprono le seguenti cariche istituzionali: Presidente del Consiglio Comunale, Sindaco e Assessori;

i veicoli di medici in visita domiciliare;

i veicoli di Associazioni di Volontariato in convenzione con i Servizi 118 -Emergenza Sanitaria o per il trasporto socio sanitario, dei veicoli delle Associazioni che svolgono servizio di natura sociale;

i veicoli, autorizzati, di proprietà di Assistenti Sociali, Dipendenti Asl, appartenenti all'Arma dei C.C. e altre Forze di Polizia utilizzati per lo svolgimento dei loro compiti. I veicoli, non essendo intestati all'Ente di appartenenza, potranno essere autorizzati soltanto in seguito alla produzione di documenti con cui gli Enti preposti autorizzano l'uso del veicolo per lo svolgimento del servizio istituzionale con eventuali limitazioni temporali. La sosta potrà avvenire, in questi casi, soltanto per motivi di servizio;

i taxi ed alle autovetture da noleggio con conducente solo per il tempo necessario alla salita e alla discesa dei passeggeri;

i veicoli degli Istituti di Vigilanza e Investigazione Privata ai soli fini dello svolgimento delle attività inerenti il servizio di controllo;

i veicoli delle Agenzie Funebri o delle Associazioni che svolgono lo stesso tipo di servizi, ai soli fini dello svolgimento delle attività inerenti i servizi funebri;

i veicoli di proprietà o nella disponibilità dei titolari di esercizi commerciali ubicati nelle vie in cui vige la sosta riservata potranno ottenere un'unica autorizzazione a condizione che l'esercente effettui il servizio di consegna di prodotti al domicilio dei clienti. L'autorizzazione sarà revocata nel caso in cui la Polizia Municipale e accerti che il servizio in questione non viene svolto.

-è sempre consentita la sosta, per esigenze di servizio, dei veicoli utilizzati dalla forze di Polizia Statali e Locali, dei Vigili del Fuoco e dei mezzi di soccorso.

- è consentita la sosta, nelle ZTL del Comune, dei veicoli dotati di motorizzazione esclusivamente elettrica . A tal fine il proprietario del veicolo elettrico dovrà comunicare le proprie generalità e la targa del veicolo al Servizio Comunale competente o alla Polizia Municipale oppure chiedere apposita autorizzazione temporanea o permanente al Comune

di Fucecchio secondo le modalità vigenti

5) fermo restando quanto stabilito nei punti precedenti, le disposizioni circa presupposti, termini e modalità di rilascio delle autorizzazioni per le aree di sosta riservate sono le seguenti:

-le autorizzazioni per la sosta nelle aree riservate sono, previa domanda dell'interessato, rilasciate dal Servizio Polizia Municipale ed hanno validità di anni cinque.

-alle domande per il rilascio di autorizzazioni e alle autorizzazioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo;

-nel caso in cui il residente e/o l'autorizzato acquisti un nuovo veicolo o cambi residenza, passando da zone con sosta riservata a ZTL deve richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione.

-nel caso in cui l'intestatario della autorizzazione trasferisca la residenza nel Comune di Fucecchio ma in una via / piazza non regolata con sosta riservata oppure in altro Comune dovrà provvedere alla restituzione della autorizzazione di cui è in possesso, salvo procedere all'aggiornamento del permesso nel caso in cui un altro familiare abbia titolo all'autorizzazione stessa;

-l'Amministrazione può prorogare il termine di validità delle autorizzazioni alla scadenza del quinquennio;

-le autorizzazioni per carico-scarico merci possono essere rilasciate a ditte o attività commerciali o artigiani in numero massimo di due, ma con la possibilità di inserire, su richiesta, anche più targhe nella stessa autorizzazione;

-la Polizia Municipale può rilasciare permessi temporanei, per un massimo di trenta giorni, in relazione alle seguenti esigenze e/o attività:

a)persone con problemi sanitari che devono recarsi presso ambulatori medici;

b)persone impedite nella deambulazione (anche temporaneamente) per comprovate necessità;

c)rappresentanti di commercio con campionari o oggetti di valore;

d)esercenti attività o professioni con sede nella vie interessate per esigenze motivate e temporanee;

d)proprietari, usufruttuari o locatari (non residenti) di immobili, ubicati all'interno delle aree con sosta riservata, per esigenze motivate e temporanee;

e)domiciliati impossibilitati a prendere la residenza, in seguito ad istanza documentata e per periodi limitati eventualmente anche superiori a giorni trenta ma non superiori a giorni 90;

f)persone che debbano assistere familiari per motivi di salute o anziani in seguito ad istanza documentata e per periodi limitati eventualmente anche superiori a giorni trenta ma non superiori a giorni 90;

- la Polizia Municipale può rilasciare permessi a carattere temporaneo, anche in ipotesi diverse da quelle prospettate, quando ne venga accertata la necessità in relazione a esigenze specifiche e motivate;

-le autorizzazioni e i permessi devono essere sempre esposti in modo visibile: la mancata esposizione equivale alla mancanza dell'autorizzazione;

-Per la disciplina specifica della sosta in tale strade si rimanda, come disposto dall'art. 7, comma 11 C.d.S., ad apposita ordinanza sindacale;

-la Polizia Municipale può rilasciare permessi temporanei anche mediante l'invio del permesso via e-mail. La richiesta deve essere inoltrata dall'utente almeno 3 giorni prima dell'accesso;

6) Chi ha diritto anche all'autorizzazione per la ZTL può ottenere un'unica autorizzazione valida per l'area di sosta riservata e per la ZTL.

AREA DI SOSTA RISERVATA AI RESIDENTI IN VIA VERGA

E' istituita un'area di sosta riservata, nell'orario 0-24, in Via Verga.

Sarà consentita la sosta negli appositi spazi ai seguenti veicoli:

- veicoli i cui proprietari, o , in loro vece, gli usufruttuari, gli acquirenti con riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, o con comodato registrato, siano residenti nella stessa via;
- veicoli che ivi devono procedere a operazioni di carico e scarico merci (la sosta in questo caso è consentita solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni);
- veicoli intestati ad imprese di cui siano soci , titolari o dipendenti soggetti residenti in Via Verga oppure veicoli di soggetti proprietari o detentori di fondi immobiliari a cui è possibile accedere transitando da Via Verga;
- veicoli in servizio di emergenza;
- veicoli delle forze di Polizia;
- veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di apposito contrassegno;
- veicoli di pubbliche Amministrazioni e/o concessionari di pubblici servizi: tali veicoli dovranno essere muniti di contrassegno di riconoscimento o scritta identificativa;
- E' consentita la sosta dei veicoli dotati di motorizzazione esclusivamente elettrica . A tal fine il proprietario del veicolo elettrico dovrà comunicare le proprie generalità e la targa del veicolo al Servizio Comunale competente o alla Polizia Municipale oppure chiedere apposita autorizzazione temporanea o permanente al Comune di Fucecchio secondo le modalità vigenti

2) Per sostare in Via Verga, occorre apposita autorizzazione (con esclusione dei veicoli muniti di contrassegno di riconoscimento o scritta identificativa), secondo le modalità stabilite dalla Deliberazione della Giunta Comunale relativa alla ZTL del Centro Storico.

3) In occasione di particolari manifestazioni su richiesta del Sindaco o di un altro componente della Giunta Comunale ed in altri casi di comprovata necessità la Polizia Municipale può rilasciare permessi temporanei.